



AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTI APPALTI

Approvato dall'Amministratore Delegato in data 27 gennaio 2017 conformemente ai principi ed alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2016.

REGOLAMENTO AFFIDAMENTI APPALTI

INDICE

CAPO I - GENERALE

Articolo 1 - Premesse

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Appalti “core” e appalti “no core”

Articolo 4 - Adempimenti nei confronti dell’ANAC

CAPO II - APPALTI PUBBLICI DI RILEVANZA EUROPEA

Articolo 5 - Ambito di applicazione degli appalti pubblici sopra soglia comunitaria

CAPO III - APPALTI A REGIMI PROPRI SOTTO SOGLIA

Articolo 6 - Ambito di applicazione degli appalti “a regimi propri” sotto soglia

Articolo 7 - Metodi di calcolo del valore stimato e divieto di frazionamento

Articolo 8 - Responsabile della procedura di scelta del contraente

Articolo 9 - Affidamento diretto

Articolo 10 - Svolgimento della procedura

Articolo 11 - Sopralluogo

Articolo 12 - Garanzia provvisoria

Articolo 13 - Individuazione dei concorrenti - Elenco degli operatori economici qualificati

Articolo 14 - Termine di ricezione delle offerte

Articolo 15 - Soccorso istruttorio

Articolo 16 - Seggio di gara e Commissione di gara

Articolo 17 - Offerte anormalmente basse

Articolo 18 - Aggiudicazione definitiva

Articolo 19 - Verifiche nei confronti degli aggiudicatari

Articolo 20 - Forme del contratto

Articolo 21 - Termine per l'esecuzione del contratto

Articolo 22 - Stipula del contratto

Articolo 23 - Gestione integrata e globale

Articolo 24 - Elenco degli operatori economici qualificati

Articolo 25 - Procedura per la formazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati

Articolo 26 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici qualificati

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

CAPO IV - APPALTI "NO CORE" - APPALTI PRIVATI

Articolo 28 - "Appalti no core"

Articolo 29 - Ambito di applicazione degli "appalti no core"

Articolo 30 - Responsabile di scelta del contraente

Articolo 31 - Affidamento diretto

Articolo 32 - Svolgimento della procedura concorrenziale in ambito e regime privatistico

Articolo 33 -Qualificazione dei concorrenti

Articolo 34 - Indagine di mercato

Articolo 35 - Esame e valutazione delle offerte

Articolo 36 - Aggiudicazione

Articolo 37 - Stipula del contratto

Articolo 38 - *Marketing d'acquisto e vendor rating*

CAPO V - ATTIVITA' ESCLUSE

Articolo 39 - Attività escluse

CAPO I - GENERALE

Articolo 1 - Premesse

1. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (di seguito, indifferentemente, "AdB" o "Gestore aeroportuale") è una società quotata al segmento Star presso il mercato azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. che opera quale concessionaria della gestione totale dello scalo aeroportuale bolognese (in forza di apposito atto di convenzione avente termine al 28 dicembre 2044). Un Patto parasociale di soci pubblici - pur complessivamente con partecipazione di minoranza al capitale - designa la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo e, tra essi, il Presidente e l'Amministratore Delegato. In virtù delle predette caratteristiche soggettive AdB è **impresa pubblica** per come definita all'art. 3, comma 1, lett. t) del Codice contratti.

2. Quale impresa pubblica, AdB è tenuta, per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture, all'osservanza di procedure ad evidenza pubblica - nel rispetto di quanto previsto nel successivo **Capo II** del presente **Regolamento Affidamenti Appalti** e, soprattutto, nel Codice contratti, per le parti di stretta competenza - qualora detti appalti *presentino un nesso di strumentalità* rispetto all'attività svolta dal Gestore aeroportuale di *"sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti ... e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei"* (ex art. 119 del Codice contratti) ed alle prestazioni oggetto dei suddetti singoli appalti e che abbiano valore stimato pari o superiore a **5.225.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per *lavori*, pari o superiore a **418.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per *servizi e forniture* e pari o superiore a **1.000.000 di euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per i *servizi sociali* e per *altri servizi specifici elencati all'Allegato IX* al Codice contratti (cosiddetti **"appalti pubblici di rilevanza europea"**); nel caso di affidamento di servizi professionali, le suddette soglie sono da considerarsi, oltre che al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche al netto degli oneri contributivo-previdenziali.

3. Quale impresa pubblica, AdB è tenuta, per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture, all'osservanza delle procedure indicate nel presente Regolamento Affidamenti Appalti - nel rispetto di quanto previsto, in particolare, nel successivo **Capo III** del presente **Regolamento Affidamenti Appalti** ed in forza dell'art. 36, comma 8 del Codice contratti - qualora detti appalti *presentino un nesso di strumentalità* rispetto all'attività svolta dal Gestore aeroportuale di *"sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti ... e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei"* (ex art. 119 del Codice contratti) ed alle prestazioni oggetto dei suddetti singoli appalti e

che abbiano valore stimato inferiore a **5.225.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per i *lavori*, inferiore a **418.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per *servizi e forniture* e inferiore a **1.000.000 di euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per i *servizi sociali* e per *altri servizi specifici elencati all'Allegato IX* al Codice contratti (cosiddetti **"appalti a regimi propri sotto soglia"**); nel caso di affidamento di servizi professionali, le suddette soglie sono da considerarsi, oltre che al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche al netto degli oneri contributivo-previdenziali.

4. Le soglie di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo sono sottoposte a revisione periodica secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del Codice contratti.

5. Quale impresa pubblica, AdB affida con logiche e principi di tipo privatistico gli appalti di lavori, servizi e forniture – nel rispetto di quanto previsto nel successivo **Capo IV** del presente **Regolamento Affidamenti Appalti** – qualora detti appalti *non presentino un nesso di strumentalità* rispetto all'attività svolta dal Gestore aeroportuale di *"sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti ... e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei"* (ex art. 119 del Codice contratti) e ciò **indipendentemente dal valore stimato** degli stessi (cosiddetti **"appalti no core"** o "appalti estranei" o, ancor più chiaramente, "appalti privati").

6. Il presente **Regolamento Affidamenti Appalti** comprende le principali regole in materia di *"approvvigionamento"* in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture che il Gestore aeroportuale è tenuta a rispettare nell'ambito delle attività di *procurement pubblico e privato* di sua competenza ed interesse.

7. Le disposizioni del presente **Regolamento Affidamenti Appalti** debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari in materia.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente **Regolamento Affidamenti Appalti** si definiscono come segue:

- **Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.** ("AdB" o "Gestore aeroportuale"): la società quotata al segmento Star presso il mercato azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. che opera quale concessionaria della gestione totale dello scalo aeroportuale bolognese; la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. si qualifica come impresa pubblica (per come definita all'art. 3, comma 1, lett. t) del Codice contratti), titolare di diritti speciali ed esclusivi concessi dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) - con approvazione dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture - *per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento,*

gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Bologna affidata mediante atto di convenzione n. 98 del 12 luglio 2004, coordinato con Atto Aggiuntivo n. 111 del 27 ottobre 2004 e Atto Aggiuntivo n. 116 del 17 febbraio 2005).

- Impresa pubblica: il soggetto giuridico sul quale le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (art. 3, comma 1, lett. t) del Codice contratti).

L'impresa pubblica è, comunque, un'*impresa* e come tale persegue scopi di lucro (art. 2082 del Codice civile), assume il rischio di eventuali perdite commerciali e opera mediante moduli privatistici e questi devono essere integri ed evitare claudicazioni rispetto alla concorrenza (cioè restrizione nell'ordinaria capacità di attività e di competizione).

- Settori speciali dei contratti pubblici: i settori relativi a gas e energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica (porti e aeroporti), come definiti dalla Parte II, Titolo VI, Capo I del Codice contratti.

- Codice contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

- Direttiva 2014/25/UE: la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle *procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.*

- Codice civile: il Codice civile italiano emanato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

- Tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016: il Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27/7/2016).*

- Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

- **Decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche:** il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*
- **Codice della privacy:** il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali.*
- **Art. 3, Legge 163/2010:** l'articolo in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" rientrante nella legge 13 agosto 2010, n. 136, *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.*
- **Legge Fallimentare:** il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.*
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241:** la legge in materia di *Nuove norme sul procedimento amministrativo.*
- **Artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa:** gli articoli in materia di dichiarazioni sostitutive rientranti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.*
- **Codice di procedura civile:** il *Codice di procedura civile italiano* emanato con il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
- **Appalti:** i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di prodotti.
- **Appalti di lavori:** gli appalti aventi per oggetto l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'Allegato I del Codice contratti o l'esecuzione oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera.
- **Appalti di servizi:** gli appalti aventi per oggetto la prestazione dei servizi diversi dagli appalti di lavori; rientrano in tale novero - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice contratti - i "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" (servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE).
- **Appalti di forniture:** gli appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
- **Contratti di rilevanza europea:** i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di affidamento di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice contratti.

- Contratti sotto soglia: i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di affidamento di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali è inferiore all’art. 35 del Codice contratti.

- Responsabile del Procedimento: il responsabile

- degli appalti pubblici – ex Capo II (appalti pubblici di rilevanza europea) per ciò che attiene agli affidamenti degli appalti del presente Regolamento Affidamenti Appalti (“appalti core”) – in tutte le loro fasi: progettazione, affidamento ed esecuzione-collaudo,

- degli appalti pubblici – ex Capo III (appalti “a regimi propri” sotto soglia) per ciò che attiene agli affidamenti degli appalti del presente Regolamento Affidamenti Appalti (“appalti core”) – nelle fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione-collaudo, ad eccezione della fase di affidamento dei suddetti appalti (“scelta del contraente”) *mediante procedura concorrenziale*,

- degli appalti privati – ex Capo IV (“appalti no core”) per ciò che attiene agli affidamenti degli appalti del presente Regolamento Affidamenti Appalti – nelle fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione-collaudo, ad eccezione dell’attività di formale gestione degli appalti *mediante procedura concorrenziale in ambito e regime privatistico*.

L’elenco dei soggetti rientranti fra i dipendenti aziendali espressamente indicati quali Responsabili del Procedimento viene definito dal Gestore aeroportuale anche sulla base di valutazioni giuslavoristiche e viene periodicamente aggiornato e, ove necessario, modificato.

- Area Appalti e Acquisti (AAA): l’Area – rientrante nella Direzione Affari Legali e Societari – che:

- supporta il Responsabile del Procedimento per ciò che attiene alla fase di affidamento degli appalti del presente Regolamento Affidamenti Appalti ex Capo II (appalti pubblici di rilevanza europea - “appalti core”),

- è responsabile del complesso delle attività connesse alla procedura di scelta del contraente *mediante procedura concorrenziale* ex Capo III (appalti “a regimi propri” sotto soglia - “appalti core”),

- è responsabile dell’attività di formale gestione degli appalti *mediante procedura concorrenziale in ambito e regime privatistico* ex Capo IV (“appalti no core”) del presente Regolamento Affidamenti Appalti,

- è responsabile della tenuta e della cura dell’*Elenco degli operatori economici qualificati* ex Capo III del presente Regolamento Affidamenti Appalti.

- Elenco degli operatori economici qualificati: l’elenco (albo) in cui sono iscritti e classificati - sulla base di candidature spontanee - gli operatori economici in possesso dei c.d. “requisiti generali” e dei c.d. “requisiti speciali”, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali al quale il Gestore aeroportuale si rivolge per eseguire, ogni

anno (non necessariamente “solare”), gli appalti di cui al successivo Capo III (appalti “a regimi propri” sotto soglia comunitaria).

- **Gara informale:** confronto concorrenziale tra gli operatori economici invitati dal Gestore aeroportuale e già rientranti nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* (o individuati ad hoc dall'Area Appalti e Acquisti) ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento dello specifico contratto (Capo III, Regolamento Affidamenti Appalti). L'esperimento di gara informale avviene con evidenza pubblica (ad esclusione - qualora il criterio di selezione del contraente sia quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* - dell'esame delle offerte tecniche, che avviene in seduta riservata).

- **Affidamento diretto:** l'affidamento dell'appalto - pubblico o privato - di lavori, servizi o forniture mediante la consultazione diretta di un operatore economico, senza *formale* confronto concorrenziale.

- **Requisiti generali:** i requisiti di cui all'art. 80 del Codice (detti anche “requisiti morali”).

- **Requisiti speciali:** i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi sulla base dei principi generali di cui al Codice contratti (detti anche “requisiti tecnici”).

- **ENAC:** l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, organismo regolatore delle attività del trasporto aereo in Italia.

- **ANAC:** l'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha sostituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ad opera del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.

- **Certificazione SOA:** l'attestato obbligatorio rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati che comprova la capacità economica e tecnica di un'impresa di qualificarsi per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore ad euro 150.000 e che conferma che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.

- **Vocabolario comune per gli appalti pubblici - CPV (Common Procurement Vocabulary):** la nomenclatura (codici) di riferimento per gli appalti pubblici - in particolare per l'affidamento di servizi e forniture - adottata dal Regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007) che assicura nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

Articolo 3 – “Appalti core” e “appalti no core”

1. L'individuazione dell'iter di approvvigionamento di un appalto di competenza ed interesse di AdB avviene previa individuazione dell'appartenenza del medesimo alle categorie, rispettivamente, degli “**appalti core**” o degli “**appalti no core**”.

core” e ciò tramite valutazione della *presenza o meno di un nesso di strumentalità* rispetto all’attività svolta dal Gestore aeroportuale di “*sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti … e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei*” (ex art. 119 del Codice contratti).

2. Gli **“appalti no core”** sono del tutto al di fuori dei settori di intervento delle direttive o dello stesso ordinamento comunitario in materia; ciò comporta, conseguentemente, per detti ambiti, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario.

3. E’ compito del **Responsabile del Procedimento** verificare l’esistenza o meno della *presenza del succitato nesso di strumentalità* di cui al precedente comma 1 e di applicare, conseguentemente, i successivi **Capi II o III** del **Regolamento Affidamenti Appalti** da una parte o, per converso, il successivo **Capo IV** del **Regolamento Affidamenti Appalti** a tutti i fini ivi indicati.

4. Le attività di verifica di cui al precedente comma 3 sono condotte da ciascun **Responsabile del Procedimento**, sentito il **Direttore** di riferimento o altro **procuratore speciale** nominato (ove non coincida con il suddetto **Responsabile del Procedimento**), nonché il **Direttore Affari Legali e Societari**.

5. Per operare le suddette attività di verifica – e, quindi, di scelte fra **“appalti core”** o **“appalti no core”** – ciascun **Responsabile del Procedimento** deve, necessariamente, rispettare i principi generali codificati, in merito, dal presente **Regolamento Affidamenti Appalti**, nonché attenersi alle Linee di indirizzo ai fini dell’individuazione degli “appalti no core” di interesse e competenza di AdB di cui al successivo articolo 28, comma 8, Capo IV del presente **Regolamento Affidamenti Appalti**.

Articolo 4 - Adempimenti nei confronti dell’ANAC

1. Nelle procedure di affidamenti di appalti disciplinate dal presente **Regolamento Affidamenti Appalti** dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (Cig) e il pagamento del contributo attraverso il sistema Simog, in conformità alle disposizioni vigenti emesse dall’ANAC.

2. Per le medesime procedure dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla normativa vigente, le comunicazioni all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (nell’ambito del Sistema informativo Telematico SITAR) concernenti i dati della procedura nonché ogni altra comunicazione/inserimento eventualmente imposto per appalti pubblici aziendali.

3. I precedenti commi del presente articolo trovano applicazione in caso di **“appalti pubblici di rilevanza comunitaria”** (si veda il successivo Capo II del

Regolamento Affidamenti Appalti) ed in caso di “**appalti a regimi propri sotto soglia comunitaria**” (si veda il successivo Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**).

4. I commi 1 e 2 del presente articolo, viceversa, non trovano in alcun modo applicazione in caso di “**appalti no core**” (privati) come sopra definiti (rientranti nel successivo Capo IV del **Regolamento Affidamenti Appalti**).

CAPO II - APPALTI PUBBLICI DI RILEVANZA EUROPEA

**Articolo 5 - Ambito di applicazione degli appalti pubblici
sopra soglia comunitaria**

Omissis ...

CAPO III - APPALTI A REGIMI PROPRI SOTTO SOGLIA

Articolo 6 - Ambito di applicazione degli appalti a regimi propri sotto soglia

1. Il presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti** disciplina – in applicazione dell’art. 36, comma 8 del Codice contratti relativo alle “imprese pubbliche” – il sistema di approvvigionamento per l’acquisizione di appalti di lavori, servizi e forniture qualora detti appalti presentino un nesso di strumentalità rispetto all’attività di “sfruttamento dell’area geografica affidata in concessione al Gestore aeroportuale, per la messa a disposizione di aeroporti ... e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei” ed il cui valore stimato risulti inferiore a **5.225.000 euro**, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), per i *lavori*, inferiore a **418.000 euro**, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), per *servizi e forniture* e inferiore a **1.000.000 di euro**, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), per i *servizi sociali* e per *altri servizi specifici elencati all’Allegato IX* al Codice contratti; nel caso di affidamento di servizi professionali le suddette soglie sono da considerarsi, oltre che al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), anche al netto degli oneri contributivo-previdenziali.

2. Le soglie di cui al precedente comma 1 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. Spetta al **Responsabile del Procedimento** verificare l’applicabilità del presente Capo III relativamente all’acquisizione di ciascun singolo appalto di lavoro, servizio o fornitura, anche ai sensi dell’articolo 3, commi 3, 4 e 5 del Capo I.

4. Il **Responsabile del Procedimento** ha comunque facoltà di derogare all’applicazione del presente Capo III e di fare ricorso alle disposizioni dettate dal Codice contratti (ex Capo II del presente **Regolamento Affidamenti Appalti**), fornendone circostanziata motivazione.

5. L’elenco degli appalti rientranti nel presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti** viene comunicato da ciascun **Responsabile del Procedimento** – sentito il **Direttore** di riferimento o altro **procuratore speciale** nominato (ove non coincida con il suddetto **Responsabile del Procedimento**) - all’**Area Appalti e Acquisti** nell’ambito della *pianificazione annuale* degli appalti verificata (in termini di coerenza / capienza di budget) dalla **Direzione Strategia, Pianificazione e Investor**

relations; gli appalti non rientranti, per diversi motivi, nella *pianificazione annuale* ma, comunque, debitamente verificati (in termini di coerenza / capienza di budget) dalla **Direzione Strategia, Pianificazione e Investor relations**, vengono comunicati da ciascun **Responsabile del Procedimento** - sentito il **Direttore** di riferimento o altro **procuratore speciale** nominato (ove non coincida con il suddetto **Responsabile del Procedimento**) - all'**Area Appalti e Acquisti**, volta per volta.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**, e comunque nei limiti di efficacia del medesimo, gli affidamenti di appalti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture si svolgono nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice civile, tenuto conto della specifica natura della prestazione oggetto di affidamento, di ogni altro disposto normativo vigente in materia di appalti affidati da soggetti aventi le caratteristiche soggettive del Gestore aeroportuale, dei principi e delle norme dell'ordinamento italiano in materia aeroportuale a cui il Gestore aeroportuale medesimo è tenuto all'applicazione, nonché dei regolamenti e dalle circolari emanati da ENAC.

7. Le regole di selezione degli operatori economici prestatori di lavori, servizi e forniture si ispirano, nell'ambito del presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**, ai principi generali di economicità (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto in appalto), efficacia (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati), correttezza (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, una condotta leale e improntata a buona fede nella fase di affidamento del contratto in appalto), tempestività (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, la non dilatazione della durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni), mirando, altresì, alla ricerca della qualità delle prestazioni e dell'affidabilità degli operatori economici, nonché mirando a preservare gli ineludibili margini di flessibilità propri del Gestore aeroportuale, anche in considerazione della spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza del settore ("speciale") all'interno del quale opera il Gestore aeroportuale medesimo. Al contempo l'affidamento deve necessariamente rispettare i fondamentali principi comunitari di libera concorrenza (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati), non discriminazione e parità di trattamento (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione), trasparenza e pubblicità (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, la conoscibilità delle procedure di gare, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure), proporzionalità (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, l'adeguatezza e idoneità dell'azione

rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento) e rotazione nell'ambito dei casi di *affidamento diretto* di cui al successivo articolo 9 del presente Capo III (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese così favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico).

8. Il principio di economicità suddetto può essere subordinato a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia.

9. AdB, nel mettere in atto il presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**, applica e chiede di applicare agli appaltatori contraenti ogni misura prevista dalla normativa in materia di lavoro, sia ai fini retributivi, contributivi e, ove necessario, di ritenzione fiscale, nonché ogni norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

10. AdB si riserva la possibilità di effettuare approvvigionamenti di appalti, servizi e forniture negli ambiti oggettivi e di valore di cui al presente Capo III facendo ricorso a centrali di committenza.

Articolo 7 - Metodi di calcolo del valore stimato e divieto di frazionamento

1. Il calcolo del valore stimato per l'appalto di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali, e viene effettuato dal **Responsabile del Procedimento**. Tale calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione, proroga o rinnovo del contratto, nonché eventuali premi. Per gli appalti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con il mero fine di escluderlo dal campo di applicazione del precedente Capo II del presente **Regolamento Affidamenti Appalti**, nonché dalle norme dettate dal Codice contratti. Il valore calcolato deve essere valido ed attuale al momento dell'avvio della procedura di selezione dell'appaltatore.

3. Il calcolo del valore stimato tiene conto della quota relativa ai "costi di sicurezza" non soggetti al ribasso delle offerte dei concorrenti - ove previsti - secondo quanto stabilito, in merito, dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.

4. Per gli appalti di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi, nonché del valore complessivo dei servizi e delle forniture necessari all'esecuzione dei lavori.

5. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende anche il valore delle operazioni di posa e di installazione.

6. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, quando il relativo progetto può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

7. Nessun progetto di lavori, servizi e forniture e, pertanto, nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al mero fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti** e, quindi, al mero fine di sottrarla all'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice contratti. In particolare, non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.

8. Non sono considerate "frazionamenti artificiosi" le suddivisioni di interventi che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici o funzionali risultanti da apposita relazione redatta dal **Responsabile del Procedimento**.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 35, commi 4 - 16 del Codice contratti in materia di "metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", ove compatibile.

10. In materia di appalti misti si applicano i principi contenuti nell'art. 28 del Codice contratti.

Articolo 8 - Responsabile della procedura di scelta del contraente

1. La realizzazione degli appalti di lavori, servizi e forniture avviene mediante affidamento ad operatori economici, selezionati - salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 - a seguito di gara informale alla quale partecipano concorrenti iscritti nell'*Elenco degli operatori economici qualificati*, disciplinato ai sensi del presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**.

2. Responsabile del complesso delle attività connesse alla procedura di scelta del contraente è l'**Area Appalti e Acquisti** alla quale è demandato il compito di dare avvio - sulla base di apposita richiesta del **Responsabile del Procedimento** - alle necessarie attività volte alla selezione mediante procedura concorrenziale dell'esecutore del lavoro, del servizio o della fornitura, nel rispetto delle disposizioni del presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**.

Articolo 9 - Affidamento diretto

1. In legittima deroga a quanto previsto nel precedente articolo 8, è riconosciuta al **Responsabile del Procedimento** la facoltà di prescindere dal ricorso a gara informale procedendo tramite **affidamento diretto** a soggetto qualificato nel caso di appalti *precedentemente pianificati* nel corso dell'anno di riferimento:

- a) *il cui valore stimato risulti non superiore a 100.000 euro*, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali; in tali casi il **Responsabile del Procedimento**, *prima di* notificare all'operatore economico interessato l'affidamento e *prima di* procedere alla contrattualizzazione dell'appalto e/o all'inizio dell'attività esecutiva dello stesso, invia al **Direttore di riferimento** o ad altro **procuratore speciale** nominato (ove non coincida con il suddetto **Responsabile del Procedimento**) apposita nota scritta contenente:
- il nominativo dell'operatore economico individuato;
 - l'appartenenza o meno dello stesso all'*Elenco degli operatori economici qualificati* per altri appalti pianificati nel corso dell'anno di riferimento;
 - il buon esito dell'eseguita verifica dei "requisiti generali", agli enti competenti, e dei "requisiti speciali" (verifica effettuata direttamente dal **Responsabile del Procedimento**; per gli appalti il cui valore di affidamento risulti pari o inferiore a 40.000 euro, tale verifica è sostituita da dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico individuato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa);
 - il prezzo contrattuale ed una correlata dichiarazione di congruità economica dell'affidamento in via diretta, allegando, ove possibile, documentazione a supporto;
 - la garanzia del rispetto dei principi di *rotazione* degli operatori economici affidatari (garantendo, da parte del Gestore aeroportuale, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese così favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico);
- b) *in cui la concorrenza è assente per motivi tecnici* ("infungibilità"; per le forniture l'infungibilità deriva, in alcuni casi, da caratteristiche intrinseche del prodotto mentre in altri può essere dovuta a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore) ovvero nel caso di appalti *attinenti alla tutela di diritti esclusivi*, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ("privativa industriale"); tali appalti possano essere affidati, pertanto, unicamente ad un operatore economico determinato in ambito nazionale (o in ambito europeo o internazionale, qualora non vi siano operatori economici italiani) poiché la concorrenza risulta assente (non esistano sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto); in tali casi il **Responsabile del Procedimento**, *prima di* notificare all'operatore economico interessato l'affidamento e *prima di* procedere alla

contrattualizzazione dell'appalto e/o all'inizio dell'attività esecutiva dello stesso, invia al **Direttore di riferimento** o ad altro **procuratore speciale** nominato (ove non coincida con il suddetto **Responsabile del Procedimento**) apposita nota scritta contenente:

- il nominativo dell'operatore economico individuato;
 - l'appartenenza o meno dello stesso all'*Elenco degli operatori economici qualificati* per altri appalti pianificati nel corso dell'anno di riferimento;
 - il buon esito dell'eseguita verifica dei "requisiti generali", agli enti competenti, e dei "requisiti speciali" (verifica effettuata direttamente dal **Responsabile del Procedimento**; per gli appalti il cui valore di affidamento risulti pari o inferiore a 40.000 euro, tale verifica è sostituita da dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico individuato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa);
 - le ragioni, accertate in modo rigoroso, della "infungibilità" (e, ove necessario, il richiamo al rispetto di una attenta programmazione e progettazione dei fabbisogni di AdB allo scopo di prevenire l'insorgere di forme di *lock-in* e/o la comprova di consultazioni di mercato e/o l'acquisizione di consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica attuale da parte di esperti o di autorità indipendenti) ovvero della "privativa industriale" suddette,
 - il prezzo contrattuale ed una correlata dichiarazione di congruità economica dell'affidamento in via diretta;
- c) di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse AdB ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi il **Responsabile del Procedimento**, *prima di* notificare all'operatore economico interessato l'affidamento delle forniture complementari e *prima di* procedere alla contrattualizzazione dell'appalto complementare e/o all'inizio dell'attività esecutiva dello stesso, invia al **Direttore di riferimento** o ad altro **procuratore speciale** nominato (ove non coincida con il suddetto **Responsabile del Procedimento**) apposita nota scritta contenente:
- il nominativo dell'operatore economico originario;
 - l'appartenenza o meno dello stesso all'*Elenco degli operatori economici qualificati* per altri appalti pianificati nel corso dell'anno di riferimento;
 - il buon esito dell'eseguita verifica dei "requisiti generali", agli enti competenti, ed, *eventualmente*, dei "requisiti speciali" (verifica effettuata

- direttamente dal **Responsabile del Procedimento**; per le forniture complementari il cui valore di affidamento risulti pari o inferiore a 40.000 euro, tale verifica è sostituita da dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico individuato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa);
- le ragioni sulle quali si basano le forniture complementari di cui sopra;
 - il prezzo contrattuale ed una correlata dichiarazione di congruità economica dell'affidamento;
- d) di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore economico al quale AdB ha assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi ad un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo criteri concorrenziali; il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati; la possibilità di ricorrere a tale *affidamento diretto* è indicata al momento dell'indizione della procedura concorrenziale per il primo progetto e AdB deve aver tenuto conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi applicando il precedente articolo 7 del presente Capo III; in tali casi il **Responsabile del Procedimento**, *prima di* notificare all'operatore economico interessato l'affidamento dei lavori o dei servizi analoghi e *prima di* procedere alla contrattualizzazione dell'appalto complementare e/o all'inizio dell'attività esecutiva dello stesso, invia al **Direttore di riferimento** o ad altro **procuratore speciale** nominato (ove non coincida con il suddetto **Responsabile del Procedimento**) apposita nota scritta contenente:
- il nominativo dell'operatore economico originario;
 - l'appartenenza o meno dello stesso all'*Elenco degli operatori economici qualificati* per altri appalti pianificati nel corso dell'anno di riferimento;
 - il buon esito dell'eseguita verifica dei "requisiti generali", agli enti competenti, ed, *eventualmente*, dei "requisiti speciali" (verifica effettuata direttamente dal **Responsabile del Procedimento**; per i lavori o i servizi analoghi il cui valore di affidamento risulti pari o inferiore a 40.000 euro, tale verifica è sostituita da dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico individuato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa);
 - le ragioni sulle quali si basano i lavori o i servizi analoghi di cui sopra;
 - il prezzo contrattuale ed una correlata dichiarazione di congruità economica dell'affidamento;
- e) di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di

procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe; in tali casi il **Responsabile del Procedimento**, *prima di* notificare all'operatore economico interessato l'affidamento delle forniture complementari e *prima di* procedere alla contrattualizzazione dell'appalto e/o all'inizio dell'acquisto, invia al **Direttore di riferimento** o ad altro **procuratore speciale** nominato (ove non coincida con il suddetto **Responsabile del Procedimento**) apposita nota scritta contenente:

- il nominativo dell'operatore economico;
 - l'appartenenza o meno dello stesso all'*Elenco degli operatori economici qualificati* per altri appalti pianificati nel corso dell'anno di riferimento;
 - il buon esito dell'eseguita verifica dei "requisiti generali", agli enti competenti, e dei "requisiti speciali" (verifica effettuata direttamente dal **Responsabile del Procedimento**; per le forniture il cui valore di affidamento risulti pari o inferiore a 40.000 euro, tale verifica è sostituita da dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico individuato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa);
 - le ragioni specifiche di convenienza sulle quali si basa la fornitura di cui sopra ed il conseguente prezzo contrattuale;
- f) *qualora*, a seguito di una procedura selettiva di cui al successivo articolo 10 del presente Capo III, la gara sia andata deserta in quanto non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata; le condizioni e i criteri di affidamento posti a base della gara deserta dovranno rimanere sostanzialmente invariati in sede negoziale; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze di AdB e ai requisiti specificati nei documenti di gara; in tali casi il **Responsabile del Procedimento**, *prima di* notificare all'operatore economico interessato l'affidamento dell'appalto e *prima di* procedere alla contrattualizzazione dell'appalto medesimo e/o all'inizio dell'attività esecutiva dello stesso, invia al **Direttore di riferimento** o ad altro **procuratore** nominato (ove non coincida con il suddetto **Responsabile del Procedimento**) apposita nota scritta contenente:
- il nominativo dell'operatore economico individuato;
 - l'appartenenza o meno dello stesso all'*Elenco degli operatori economici qualificati* per altri appalti pianificati nel corso dell'anno di riferimento;
 - il buon esito dell'eseguita verifica dei "requisiti generali", agli enti competenti, e dei "requisiti speciali" (verifica effettuata direttamente dal **Responsabile del Procedimento**; per gli appalti il cui valore di affidamento risulti pari o inferiore a 40.000 euro, tale verifica è sostituita

- da dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico individuato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa);
- dichiarazione che “la gara sia andata deserta in quanto non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata” e che verranno tassativamente mantenute le condizioni ed i criteri di affidamento posti a base della gara deserta;
 - il prezzo contrattuale ed una correlata dichiarazione di congruità economica.

2. Gli **affidamenti diretti** di cui al precedente comma 1, sono autorizzati dal **Direttore di riferimento** o da altro **procuratore speciale** nominato con apposito atto formale. Nel caso in cui il **Direttore di riferimento** o altro **procuratore speciale** nominato coincidano con il **Responsabile del Procedimento**, la nota scritta di cui al suddetto comma 1 lettera a), b), c), d), e) o f) viene firmata, dallo stesso, anche per autorizzazione. Qualora l'importo dell'*affidamento diretto* esuli dal potere di autorizzazione del **Direttore di riferimento** o di altro **procuratore speciale** nominato, l'autorizzazione dello stesso viene preventivamente rilasciata dal **Direttore Generale** o da altro dirigente della società munito di idonea procura speciale.

3. In legittima deroga a quanto previsto nel precedente articolo 8, è, inoltre, riconosciuta al **Responsabile del Procedimento** la facoltà di prescindere dal ricorso a gara informale procedendo tramite *affidamento diretto* a soggetto qualificato nel caso di appalti non pianificati nel corso dell'anno di riferimento in corso che risultino connessi ad esigenze di estrema urgenza derivanti da “eventi imprevisti e imprevedibili” e non imputabili al Gestore aeroportuale; in tali casi il **Responsabile del Procedimento**, prima di notificare all'operatore economico interessato l'affidamento e prima di procedere alla contrattualizzazione dell'appalto e/o all'inizio dell'attività esecutiva dello stesso, redige, apposita nota scritta contenente:

- il nominativo dell'operatore economico individuato,
- l'appartenenza o meno dello stesso all'*Elenco degli operatori economici qualificati* per altri appalti pianificati nel corso dell'anno di riferimento;
- il buon esito - compatibilmente con la situazione di estrema urgenza - dell'eseguita verifica dei “requisiti generali”, agli enti competenti, e dei “requisiti speciali” (verifica effettuata direttamente dal **Responsabile del Procedimento**; per gli appalti il cui valore di affidamento risulti pari o inferiore a 40.000 euro, tale verifica è sostituita da dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico individuato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa);
- le ragioni di “urgenza” ascrivibili ad “eventi oggettivamente imprevedibili” e non imputabili al Gestore aeroportuale;

- il prezzo contrattuale ed una correlata dichiarazione di congruità economica dell'affidamento in via diretta

e la trasmette al **Direttore Generale** o ad altro dirigente della società munito di idonea procura speciale ai fini dell'ottenimento di apposito atto formale di *autorizzazione preventiva* in merito.

4. I "requisiti generali" relativi agli operatori economici ai quali il **Responsabile del Procedimento** intende affidare direttamente attività in appalto nelle casistiche suddette al precedente comma 1 lettera a), b), c), d), e) o f) ed al precedente comma 3 possono essere verificati presso gli enti competenti, su espressa richiesta del **Responsabile del Procedimento** medesimo, dall'**Area Appalti e Acquisti** nei confronti del medesimo operatore economico individuato, in relazione ad altri appalti pianificati nel corso dell'anno di riferimento e nell'attività di costituzione dell'*Elenco degli operatori economici qualificati*.

5. In legittima deroga a quanto previsto nel precedente articolo 8, è - infine - riconosciuta al **Responsabile del Procedimento** la facoltà di prescindere dal ricorso a gara informale procedendo tramite *affidamento diretto* a soggetto qualificato nei casi di seguito indicati:

- a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale in essere, onde assicurare, tramite diverse maestranze, la conclusione della prestazione nel termine previsto dal contratto iniziale o comunque nel più rapido tempo possibile nell'interesse alla regolare e sicura prosecuzione delle attività aeroportuali nel loro complesso;
- per prestazioni periodiche di lavori, servizi e forniture - a seguito della scadenza dei relativi contratti - nelle more del comprovabile svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (c.d. "*proroga tecnica*").

Articolo 10 - Svolgimento della procedura

1. La gara informale di cui al precedente articolo 8, comma 1 del presente Capo III viene indetta dall'**Area Appalti e Acquisti** e si tiene ponendo a confronto le offerte pervenute sulla base delle indicazioni contenute in apposita richiesta (**lettera d'invito**) inviata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle forme ritenute più convenienti, ad un numero di concorrenti - rientranti nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* - definito dall'**Area Appalti e Acquisti** medesima che deve, comunque, essere:

- non inferiore a cinque per appalti di *lavori* di importo stimato inferiore a **500.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),

- non inferiore a dieci per appalti di *lavori* di importo stimato da **500.000 euro** e inferiore a **1.000.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- non inferiore a quindici per appalti di *lavori* di importo stimato da **1.000.000 euro** e inferiore a **2.500.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- non inferiore a venti per appalti di *lavori* di importo stimato da **2.500.000 euro** e inferiore a **5.225.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- non inferiore a cinque per appalti di *servizi e forniture* di importo inferiore a **200.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali,
- non inferiore a dieci per appalti di *servizi e forniture* di importo stimato da **200.000 euro** e inferiore a **418.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali,
- non inferiore a cinque per i *servizi sociali* e per *altri servizi specifici elencati all'Allegato IX* al Codice contratti di importo stimato inferiore a **500.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- non inferiore a dieci per i *servizi sociali* e per *altri servizi specifici elencati all'Allegato IX* al Codice contratti di importo stimato da **500.000 euro** e inferiore a **1.000.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),

se sussistono in tale numero soggetti qualificati nell'*Elenco operatori economici qualificati*, ai sensi del presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**, per le prestazioni oggetto dell'appalto. In ogni caso il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

2. La lettera d'invito – redatta dall'**Area Appalti e Acquisti** sulla base dei dati formalmente forniti dai **Responsabili del Procedimento**, validata, in ultimo, dagli stessi e firmata dal **Direttore Generale** o da altro dirigente della società munito di idonea procura speciale – contiene, di norma:

- l'oggetto della prestazione e, in forma sintetica, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali indicate dai **Responsabili del Procedimento**;
- la fattispecie contrattuale (contratto chiuso, contratto aperto, contratto di opzione o altro), valutata congiuntamente tra **Responsabili del Procedimento** ed **Area Appalti e Acquisti**;
- il termine di ricezione delle offerte (secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 del presente Capo III), il periodo di validità delle stesse e, più in generale, le tempistiche di gara da concordare congiuntamente tra **Responsabili del Procedimento** ed **Area Appalti e Acquisti**;
- il costo stimato della prestazione posto a base di gara (salvo che, per motivate eccezioni, esso non sia calcolabile) oltre all'espressa specificazione dei costi

- relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) ex Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ove previsti (indicato dai **Responsabili del Procedimento**);
- il criterio di aggiudicazione dell'appalto (*massimo ribasso/prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa*), individuato dai **Responsabili del Procedimento**, sentita preventivamente l'**Area Appalti e Acquisti**;
 - in caso di *offerta economicamente più vantaggiosa*, gli elementi ed eventualmente i sub elementi di valutazione adottati (qualitativi e quantitativi), la quantificazione dei relativi fattori ponderali ("pesi" ed eventualmente sub pesi), i criteri motivazionali di apprezzamento, il metodo-formula di valutazione (tanto degli elementi qualitativi quanto di quelli quantitativi), il richiamo alla riparametrazione dei coefficienti assegnati e, eventualmente, alla riparametrazione dei punteggi, la dettagliata e precisa descrizione delle modalità di formulazione sia dell'*offerta qualitativa*, sia dell'*offerta quantitativa*, elementi tutti indicati dai **Responsabili del Procedimento**, in collaborazione con l'**Area Appalti e Acquisti**;
 - il richiamo all'eventuale sopralluogo indicato dai **Responsabili del Procedimento**, in collaborazione con l'**Area Appalti e Acquisti**, come previsto dal successivo articolo 11 del presente Capo III;
 - l'eventuale indicazione di ammissibilità di varianti in sede di offerta, fornita dai **Responsabili del Procedimento**, in collaborazione con l'**Area Appalti e Acquisti**;
 - il criterio di valutazione delle offerte anormalmente basse (si veda il successivo articolo 17 del presente Capo III), indicato dai **Responsabili del Procedimento**, in collaborazione con l'**Area Appalti e Acquisti** (con l'avvertenza, che in ogni caso AdB valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa);
 - le eventuali garanzie richieste ai concorrenti per la partecipazione alla gara informale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12 del presente Capo III ed a seguito di valutazione da parte dell'**Area Appalti e Acquisti**;
 - il termine per l'esecuzione del contratto, indicato dai **Responsabili del Procedimento** (si veda il successivo articolo 21 del presente Capo III);
 - l'ammissibilità o meno del ricorso a subappalto e le conseguenti modalità di richiesta ad AdB, indicati dai **Responsabili del Procedimento**, in collaborazione con l'**Area Appalti e Acquisti**;
 - l'ammissibilità o meno dell'anticipazione del prezzo nel caso di appalti di *lavori* sulla base dell'indicazione fornita dal **Responsabile del Procedimento**;
 - l'eventuale indicazione di documentazione tecnico-specialistica ulteriore a quella inviata per l'iscrizione all'*Elenco degli operatori economici qualificati*, da presentare per partecipare alla singola gara, da concordare congiuntamente tra

Responsabili del Procedimento ed **Area Appalti e Acquisti**, come previsto dal successivo articolo 13, comma 7 del presente Capo III;

- per le forniture, l'eventuale presentazione di campioni dei beni da fornire, indicata dai **Responsabili del Procedimento**;
- il nominativo del **Responsabile del Procedimento**.

3. I Responsabili del Procedimento, al fine della redazione della lettera d'invito da parte dell'**Area Appalti e Acquisti**, inviano all'Area medesima ogni documento che possa essere di utilità per consentire ai concorrenti la formulazione della più consapevole, precisa e migliore offerta (quali, a titolo esemplificativo, elaborati progettuali, disegni, capitolati speciali d'appalto e/o capitolati d'oneri, relazioni tecniche e specialistiche, piani di sicurezza, documenti di valutazione di rischi interferenziali, computo metrico estimativo, modulo d'offerta, schema di contratto, cronoprogramma ed altro).

4. La descrizione delle caratteristiche prestazionali di un lavoro, di un servizio o di una fornitura non deve fare riferimento a una fabbricazione o a una provenienza determinata, né a procedimenti particolari, né deve riferirsi a un marchio commerciale, a un brevetto, a un'origine o a una produzione determinati che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni operatori economici o taluni prodotti, a meno che una preferenza di tale natura sia giustificata dall'oggetto dell'appalto e sia accompagnata dalla menzione "o equivalente". In ogni caso è preferibile utilizzare descrizioni generali per quanto riguarda le specifiche tecniche di qualsiasi appalto.

5. Anziché porre a confronto le offerte pervenute, come previsto ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, l'**Area Appalti e Acquisti** e il **Responsabile del Procedimento** possono congiuntamente negoziare le condizioni per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (procedura negoziata) direttamente con un numero di concorrenti, rientranti nell'*Elenco degli operatori economici qualificati*, che deve, comunque, essere non inferiore a quello indicato al suddetto comma 1 del presente articolo. In tal caso la lettera d'invito non prevede l'obbligo di presentazione di apposita offerta e contiene solo una parte degli elementi contenuti nel succitato comma 2 del presente articolo; essa, tuttavia, deve necessariamente indicare con chiarezza le modalità di svolgimento della fase di negoziazione con i concorrenti e le regole procedurali che AdB utilizzerà per la scelta della migliore offerta. La negoziazione deve essere organizzata in modo tale che tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni e in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico concorrente così da garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e uguaglianza.

6. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni, AdB garantisce che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte siano mantenute. AdB, inoltre, garantisce che gli strumenti e i dispositivi di eventuali ricezioni elettroniche

delle offerte rientranti nello svolgimento della procedura di cui al presente articolo risultino conformi ai requisiti previsti dall'Allegato XI del Codice contratti.

Articolo 11 - Sopralluogo

1. La presa visione dei luoghi di esecuzione delle attività rientranti nell'appalto - qualora considerata obbligatoria (in ragione delle caratteristiche peculiari delle aree in cui si svolgeranno le citate attività ed in considerazione del fatto che dette aree, tutte o in parte, possono non essere liberamente accessibili al pubblico e presuppongono necessariamente, per la suddetta presa visione, la cooperazione degli addetti del personale del Gestore aeroportuale) - può essere effettuata sulla base delle indicazioni in merito fornite nella lettera d'invito ai sensi del precedente articolo 10, comma 2 del presente Capo III.

2. Il personale (tecnico) del Gestore aeroportuale - incaricato di svolgere le attività connesse al sopralluogo degli operatori economici invitati ed interessati - deve esercitare la propria attività con stretta osservanza delle suddette indicazioni in merito fornite nella lettera d'invito, nonché con adeguata riservatezza.

Articolo 12 - Garanzia provvisoria

1. L'**Area Appalti e Acquisti** è tenuta a valutare, insieme al **Responsabile del Procedimento**, l'opportunità di inserire nella lettera d'invito la richiesta, da parte dei concorrenti, di apposita garanzia ("garanzia provvisoria"), da corredare al plico d'offerta.

2. La garanzia deve essere richiesta obbligatoriamente per gare d'appalto di *lavori, servizi e forniture* di importo pari o superiore a 300.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

4. La garanzia - pari al due per cento del prezzo indicato nella lettera d'invito - può essere costituita, a scelta dell'offerente, tramite fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà essere redatta in piena ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 commi 3, 4 e 5 del Codice contratti, ove compatibile.

Articolo 13 - Individuazione dei concorrenti – Elenco degli operatori economici qualificati

1. L'**Area Appalti e Acquisti** individua i concorrenti prescelti per partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti in appalto di lavori, servizi e forniture fra i soggetti - in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto del singolo appalto - che fanno parte dell'*Elenco degli operatori economici qualificati* disciplinato nel presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 1 del Capo III, il **Responsabile del Procedimento**, unitamente all'**Area Appalti e Acquisti**, può provvedere, in ogni caso, ad estendere invito alla gara informale di cui al precedente articolo 8, comma 1 del presente Capo III anche all'appaltatore che per ultimo ha prestato la medesima attività in relazione all'oggetto del contratto di lavori, servizi e forniture da affidare:

- laddove tale appaltatore abbia prestato in modo soddisfacente - secondo quanto previsto dal successivo articolo 26, comma 10 del presente Capo III - la medesima attività in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente;
- previa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa della persistenza, in capo a tale appaltatore, dei "requisiti generali" e dei "requisiti speciali".

3. Ogni volta in cui il numero dei soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto presenti nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* sia superiore a quello minimo individuato per la procedura di selezione, l'**Area Appalti e Acquisti** procede alla scelta dei concorrenti da invitare sulla base di *estrazione a sorte* fino al raggiungimento del numero di imprese che si intende invitare; detto numero, predeterminato prima che si proceda alla procedura di sorteggio, viene stabilito congiuntamente dall'**Area Appalti e Acquisti** e dal **Responsabile del Procedimento**, garantendo, in ogni caso, che il numero dei candidati sia del tutto sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Dell'attività di *estrazione a sorte* viene redatto apposito verbale stilato dall'**Area Appalti e Acquisti** e sottoscritto da un (o più) dipendente dell'**Area Appalti e Acquisti** medesima e da due (o più) testimoni fra i dipendenti del Gestore aeroportuale.

4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, nei casi in cui la specificità o la complessità dell'appalto lo renda necessario e comunque solo nel caso di comprovata convenienza economica per il Gestore aeroportuale, l'**Area Appalti e Acquisti**, sulla base di espressa richiesta motivata per iscritto dal **Responsabile del Procedimento**, può procedere alla scelta dei concorrenti da invitare - purché ve ne siano almeno tre - rivolgendosi esclusivamente a coloro che abbiano già prestato in precedenza, in favore del Gestore aeroportuale medesimo, attività uguali o simili a

quelle oggetto dell'appalto, regolarmente eseguite, e che facciano parte dell'*Elenco degli operatori economici qualificati*.

5. Nel caso in cui nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* non vi sia il numero sufficiente di soggetti per garantire il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 1 del presente Capo III o non vi siano affatto operatori economici qualificati per la specifica esigenza di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, l'**Area Appalti e Acquisti** ricerca nuovi potenziali prestatori di lavori, di servizi e di fornitori tramite:

- indagini di mercato,
- consultazione di elenchi ufficiali,
- verifica presso altri gestori aeroportuali,
- verifica su campione o diretta,

in ogni caso assicurando l'invito alla procedura di gara informale ad un numero di concorrenti pari a quello previsto all'articolo 10, comma 1 del presente Capo III, ove sussistenti. Gli operatori di mercato individuati sono sottoposti ad attività di qualificazione (tramite l'ottenimento di dichiarazioni rese dagli operatori economici individuati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa) direttamente ad opera dell'**Area Appalti e Acquisti** (sentiti, comunque, i singoli **Responsabile del Procedimento** in merito alla verifica dei "requisiti speciali"), precedentemente all'indizione della gara informale e sulla base dei principi desumibili dal presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**.

6. L'*indagine di mercato* è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati - e, eventualmente, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate - al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di AdB. Tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato l'**Area Appalti e Acquisti**, nonché il **Responsabile del Procedimento**, hanno cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità formali ritenute più convenienti da AdB.

7. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, il **Responsabile del Procedimento**, qualora ravvisi - anche sulla base delle indicazioni fornite in tal senso dall'**Area Appalti e Acquisti** - che l'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* risulti elemento qualificatorio insufficiente dal punto di vista di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi ("requisiti speciali") per il singolo affidamento di specie, può richiedere motivatamente per iscritto, un'ulteriore fase di prequalificazione sulla base

dell'indicazione della documentazione di qualificazione specifica necessaria (ulteriore rispetto a quella fornita in sede di domanda di iscrizione all'*Elenco degli operatori economici qualificati*) da presentare, da parte dei concorrenti, per partecipare alla specifica gara. La valutazione della citata documentazione viene svolta, precedentemente all'indizione della gara informale, dal **Responsabile del Procedimento** coadiuvato dall'**Area Appalti e Acquisti**.

Articolo 14 - Termine di ricezione delle offerte

1. Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dell'appalto, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a *dieci* giorni solari consecutivi, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili ad AdB.

Articolo 15 - Soccorso istruttorio

1. Alla gara informale di cui al precedente articolo 8, comma 1 del presente Capo III non si applica il formale disposto dell'art. 83, comma 9 del Codice contratti.

2. L'attività di esercizio della succitata gara è svolta, comunque, mirando alla riduzione degli oneri documentali ed economici a carico degli operatori economici partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale *non onerosa* di qualsiasi elemento di natura formale-amministrativa del plico d'offerta, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta (*offerta qualitativa* e *offerta quantitativa*).

3. La buona parte degli elementi di natura formale-amministrativa, tuttavia, non sono richiesti agli operatori economici in seduta di gara informale, bensì in sede di inserimento nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* (nonché in sede di attività ex commi 5 e 7 del precedente articolo 13 del presente Capo III). L'**Area Appalti e Acquisti**, prima di individuare gli operatori economici da inserire nel detto *Elenco* (e prima di completare le attività ex commi 5 e 7 del precedente articolo 13 del presente Capo III), opera a tutti gli effetti attività di **soccordo istruttorio** mediante ogni necessaria richiesta di integrazione documentale *non onerosa*.

Articolo 16 – Seggio di gara e Commissione di gara

1. Ognqualvolta il criterio di selezione del contraente risulti essere quello del *massimo ribasso/prezzo più basso*, l'esame delle offerte presentate viene effettuata, in ambito di una o più sedute pubbliche, da apposito **Seggio di gara** - formalmente nominato dal **Direttore Generale** o da altro dirigente della società munito di idonea procura speciale - composto da due membri dell'**Area Appalti e Acquisti**, nonché dal **Responsabile del Procedimento** (o da persona da questi delegata), in qualità di Presidente; ad uno dei due membri dell'**Area Appalti e Acquisti** o ad altro funzionario dell'Area medesima viene affidata la funzione di segretario verbalizzante.

2. Qualora il criterio di selezione del contraente sia quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, la prima attività verrà svolta, in seduta pubblica, da apposito **Seggio di gara** che verificherà ogni elemento di natura formale-amministrativa del plico d'offerta; dopodiché il **Seggio di gara** medesimo procederà all'apertura delle *offerte qualitative* al solo fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; le buste contenenti l'*offerta quantitativa* presentate da ciascun concorrente verranno mantenute chiuse così come prodotte. Seguiranno una o più sedute riservate nel corso delle quali la **Commissione di gara** - formalmente nominata da parte del **Direttore Generale** o da altro dirigente della società munito di idonea procura speciale, composta dal **Responsabile del Procedimento**, con funzione di Presidente, e da altri due funzionari (uno dei quali svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante) competenti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto - procederà all'esame ed alla conseguente valutazione delle *offerte qualitative* dei concorrenti ammessi e all'assegnazione dei punteggi; il tutto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nella lettera d'invito di cui al precedente articolo 10, comma 1 del presente Capo III; le buste contenenti l'*offerta quantitativa* presentate da ciascun concorrente verranno mantenute chiuse così come prodotte. Successivamente, in seduta pubblica, il **Seggio di gara**, data lettura dei punteggi già attribuiti alle *offerte qualitative* dalla **Commissione di gara**, procederà all'apertura delle buste contenenti le *offerte quantitative*. All'apertura di dette buste il **Seggio di gara** procederà - per ciascuna offerta - alla determinazione dei relativi punteggi; il tutto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nella lettera d'invito di cui al precedente articolo 10, comma 1 del presente Capo III. Dopodiché, sempre nel corso della stessa seduta pubblica, il **Seggio di gara** procederà alla determinazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, sommando i punteggi ottenuti da ciascun concorrente con riferimento alle diverse componenti dell'offerta e così determinando i punteggi finali complessivi ottenuti da ciascun concorrente e, quindi, stilando la graduatoria provvisoria.

3. In caso di **Commissione di gara**, i Commissari diversi dal **Responsabile del Procedimento** non devono aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'appalto del cui affidamento si tratta (quali i soggetti che svolgano i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento, il

progettista, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, i Post Holder, altri) e sono selezionati, di norma, fra i dipendenti competenti del Gestore aeroportuale; i componenti della **Commissione di gara** devono dichiarare, contestualmente alla nomina, di non incorrere nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile e di non incorrere in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice contratti.

4. La nomina e la costituzione della **Commissione di gara** devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5. Le sedute da tenersi in seduta pubblica sono riservate ai soli legali rappresentanti degli operatori economici espressamente invitati o ai soggetti da essi delegati.

6. Delle attività svolte, tanto dal **Seggio di gara**, quanto della **Commissione di gara** viene redatto, in forma sintetica, formale *verbale di gara* recante debite sottoscrizioni. L'ultimo *verbale di gara* redatto, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, dal **Seggio di gara** contiene la cosiddetta proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

7. Il **Responsabile del Procedimento** indica, quale criterio di selezione del contraente, quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* per gli appalti di servizi - diversi da quelli aventi natura intellettuale - ad alta intensità di manodopera ("servizi nei quali il costo della manodopera è pari al cinquanta per cento dell'importo totale del contratto").

Articolo 17 - Offerte anormalmente basse

1. L'eventuale valutazione di offerte anormalmente basse viene effettuata esclusivamente dal **Responsabile del Procedimento**, avvalendosi, se lo ritenga necessario, della collaborazione delle diverse componenti aziendali competenti; il procedimento di verifica delle offerte anomale, qualora attuato, viene in ogni caso espletato in sedute riservate.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del *massimo ribasso/prezzo più basso* la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata:

- a) o con il calcolo - espressamente indicato nella lettera d'invito di cui al precedente articolo 10, comma 1 del presente Capo III - della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,

b) o, in alternativa, procedendo al sorteggio, in sede di gara (in seduta pubblica), di uno dei cinque metodi di cui all'art. 97, comma 2, lett, a), b), c), d) ed e) del Codice contratti, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia.

3. Il comma 2 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

5. In ogni caso il **Responsabile del Procedimento** può sempre valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

6. Per gli appalti di cui al presente Capo III, quando il criterio di aggiudicazione è quello del *massimo ribasso/prezzo più basso*, il **Responsabile del Procedimento** potrà ricorrere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

7. Il **Responsabile del procedimento**, pur non essendo strettamente obbligato al rispetto del disposto dall'art. 97, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice contratti, deve essere in grado di fornire indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta teoricamente anomala; ciò attenendosi, comunque, ai principi generali insiti nel suddetto articolo del Codice contratti.

Articolo 18 -Aggiudicazione definitiva

1. Al termine della gara informale di cui al precedente articolo 10 del presente Capo III, la *proposta di aggiudicazione* di cui al precedente articolo 16, comma 6 del presente Capo III viene inoltrata dall'**Area Appalti e Acquisti** all'approvazione del **Direttore Generale** o di altro dirigente della società munito di idonea procura speciale.

2. L'atto di approvazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo assume conseguentemente valore di *aggiudicazione definitiva* dell'appalto.

3. L'**Area Appalti e Acquisti** – tramite atto formale a firma del **Responsabile del Procedimento** – comunica:

a) l'*aggiudicazione definitiva*, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

- b) l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;
- c) la *decisione di non aggiudicare* l'appalto per il quale è stata indetta la gara informale, a tutti i concorrenti interpellati;
- d) la *data di avvenuta stipulazione del contratto* con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla precedente lettera a) del presente comma 5.

4. Le comunicazioni di cui al precedente comma 3 sono fatte per iscritto, mediante posta elettronica certificata (PEC) o strumento analogo negli altri Stati membri.

5. AdB non divulgà le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti di cui al precedente comma 3, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

6. Salvo quanto espressamente previsto dall'art. 76 del Codice contratti e dal precedente comma 5, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento degli appalti regolati dal presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti** (nonché del Capo II) è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 19 - Verifiche nei confronti degli aggiudicatari

1. Ad immediato seguito dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'appalto (ex comma 2 del precedente articolo 18 del presente Capo III), l'**Area Appalti e Acquisti** si attiva per verificare, presso gli enti competenti, la validità dei "requisiti generali" autodichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa dall'aggiudicatario in sede di inserimento nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* (nonché in sede di attività ex commi 5 e 6 del precedente articolo 13 del presente Capo III); con analoga immediatezza, altresì, il **Responsabile del Procedimento** si attiva per verificare la validità dei "requisiti speciali" autodichiarati dall'aggiudicatario ai sensi dei succitati articoli del Testo unico in materia di documentazione amministrativa.

Articolo 20 – Forme del contratto

1. A seconda della forma utilizzata, il contratto assume, convenzionalmente, la denominazione di “ordine d’acquisto” o di “contratto di appalto”.

2. Per “ordine di acquisto” si intende il contratto, originato dal sistema informativo aeroportuale SAP, debitamente sottoscritto dal Gestore aeroportuale. L’ordine di acquisto non può superare il valore di **20.000 euro**, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

3. Per “contratto di appalto” si intende il contratto, redatto in duplice copia sotto forma di scrittura privata semplice, debitamente firmato in calce da AdB e dall’appaltatore aggiudicatario e contenente, almeno, i seguenti essenziali elementi: oggetto dell’appalto, fattispecie contrattuale, importo, termini, modalità di esecuzione della prestazione, condizioni di pagamento, modalità di contabilizzazione, penalità, garanzia (“garanzia definitiva”) e “polizza di assicurazione copertura danni”, collaudo o verifica di conformità, modalità di risoluzione del contratto, diritto e modalità di recesso da parte di AdB, criteri per la risoluzione delle controversie, richiamo alla cd. “clausola 231” elaborata in relazione agli adempimenti del Decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, richiamo all’assunzione - da parte dell’aggiudicatario contraente - di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, prescrizioni in materia di safety degli aeroporti di cui al Regolamento UE 139/2014; ciò oltre ad ogni altro elemento ritenuto necessario alla completa e corretta regolamentazione del rapporto contrattuale. Al contratto di appalto sono allegati - e ne costituiscono parti integranti e sostanziali seppur non necessariamente materialmente allegati al contratto medesimo - gli elaborati progettuali, i disegni, il capitolo speciale d’appalto o il capitolo d’oneri, il piano di sicurezza, i documenti di valutazione di rischi interferenziali, l’offerta qualitativa e/o quantitativa dell’operatore economico aggiudicatario ed ogni altro documento ritenuto necessario per garantire l’esecuzione della prestazione a regola d’arte.

Articolo 21 - Termine per l’esecuzione del contratto

1. I contratti devono avere termine e durata certi. E’ vietata qualsiasi forma di proroga o di rinnovo tacito del contratto. Sono altresì vietati la proroga o il rinnovo espressi del contratto che non siano stati previsti *ex ante* negli atti inerenti la procedura di selezione di gara.

2. I contratti ad esecuzione continuata non possono aver durata superiore a cinque anni, salvo diversa motivata determinazione.

3. La proroga di un contratto stipulato da AdB può essere disposta, a medesimi prezzi e condizioni, dal **Responsabile del Procedimento**, nelle more dei tempi

necessari per concludere la procedura di selezione di un nuovo contraente (c.d. *"proroga tecnica"*). Negli altri casi la facoltà di proroga deve essere espressamente prevista e regolamentata in sede di gara e, poi, in sede di contratto (o solo in sede di contratto in caso di *affidamento diretto*).

Articolo 22 - Stipula del contratto

1. Nei casi di *affidamento diretto* di cui al precedente articolo 9 del presente Capo III, al termine della formale autorizzazione dell'affidamento da parte del **Direttore di riferimento** (o di altro **procuratore speciale** nominato) o del **Direttore Generale** (o di altro dirigente della società munito di idonea procura speciale), il **Responsabile del Procedimento** è tenuto alla tempestiva e corretta redazione di apposito ordine d'acquisto o di apposito contratto di appalto - a seconda delle diverse esigenze derivanti dall'appalto medesimo - sulla base di quanto concordato nell'ambito di tale procedura di affidamento. Dopodiché il **Responsabile del Procedimento** medesimo sottopone ai firmatari legittimati l'ordine d'acquisto o il contratto di appalto per la stipula.

2. Al termine dell'aggiudicazione definitiva decretata ai sensi del precedente articolo 18, comma 2, a conclusione della gara informale di cui al precedente articolo 8, comma 1 del presente Capo III, l'**Area Appalti e Acquisti** ed il **Responsabile del Procedimento** - oltre ad aver effettuato verifica dei "requisiti generali" e dei "requisiti speciali" previamente autodichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa (precedente articolo 19 del presente Capo III) ed aver fornito le comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice contratti (precedente articolo 18, comma 3 del presente Capo III) - redigono, apposito contratto di appalto sulla base di quanto contenuto nella lettera d'invito e di quanto risultante dalla procedura di gara. Dopodiché il **Responsabile del Procedimento**, dopo aver verificato ed eventualmente completato il contratto di appalto inizialmente inviatogli dall'**Area Appalti e Acquisti**, lo sottopone ai firmatari legittimati per la stipula.

3. Le procedure volte alla stipula dei contratti di cui al presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti** (nonché del Capo II) sono previamente e formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure interne del Gestore aeroportuale ed in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

4. In caso di contratto stipulato con operatore economico aggiudicatario di una procedura di gara informale, il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice contratti, non può comunque essere stipulato prima di *trentacinque giorni* dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi di cui al precedente articolo 18, comma 3 del presente Capo III, salvo che nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella suddetta gara informale determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a

soddisfare; in tal caso il **Responsabile del Procedimento** ne chieda l'esecuzione anticipata.

5. E' compito del soggetto responsabile della redazione finale del contratto di appalto (o dell'ordine d'acquisto) - e, quindi, del **Responsabile del Procedimento**, nei casi di *affidamento diretto*, o dell' **Area Appalti e Acquisti** e del **Responsabile del Procedimento** medesimo, nel caso di aggiudicazione a conclusione di gara informale - richiedere al contraente o agli enti competenti tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa (quale, a titolo esemplificativo, documento unico di regolarità contributiva, comunicazione o informazione antimafia, "garanzia definitiva", "polizza di assicurazione copertura danni"), propedeutica, per legge, alla stipula del contratto stesso (o dell'ordine d'acquisto).

Articolo 23 – Gestione integrata e globale

1. Al fine di assicurare una gestione integrata e globale degli appalti aziendali e una conseguente loro maggiore economicità, gli appalti di manutenzioni – comunque definiti e indipendentemente dalla loro qualificazione tecnico-giuridica di "appalti di lavori", "appalti di servizi" o "appalti di forniture" – nonché gli appalti di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto prestazioni ripetitive, ad esecuzione periodica o continuativa, sono ricondotti, salvo motivate fattispecie, ad un numero di rapporti contrattuali tale da assicurare l'efficienza gestionale degli stessi, nel caso facendo ricorso anche a "contratti aperti" o a "contratti di opzione".

2. A tutti i fini di cui al presente **Regolamento Affidamenti Appalti** sono, rispettivamente, definiti "*contratti aperti*" gli appalti in cui la prestazione sia definita nell'importo complessivo massimo ammesso e nella durata temporale ed in cui gli interventi non sono predeterminati nel numero, in fase di selezione del contraente, ma sono via via richiesti secondo le diverse necessità; sono definiti "*contratti di opzione*" gli appalti che non prevedano, in fase di selezione del contraente, alcun tipo di importo complessivo, neppure massimo (mentre un importo, se pur presuntivo, è regolarmente previsto nella fase aziendale di pianificazione economico-finanziaria).

3. Per ciò che attiene al calcolo del valore stimato dei contratti aperti, nonché dei contratti di opzione, si applicano le regole previste dal precedente articolo 7 del presente Capo III.

4. Nell'ambito dei contratti aperti, le singole acquisizioni di lavori, servizi e forniture rientranti nei contratti aperti medesimi vengono effettuate direttamente dal **Responsabile del Procedimento**, nel rispetto delle regole e delle procedure aziendali previste in materia.

5. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a lavori, servizi e forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, salvo diversa disposizione, debitamente motivata, da parte del **Responsabile del Procedimento**.

6. Spetta al **Responsabile del Procedimento** garantire l'applicazione del presente articolo.

Articolo 24 - Elenco degli operatori economici qualificati

1. AdB istituisce apposito *Elenco degli operatori economici qualificati*, adeguatamente pubblicizzato sul proprio sito web e con altri mezzi informativi, al quale gli operatori economici interessati possono iscriversi secondo le istruzioni riportate nei successivi articoli del presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**.

2. L'*Elenco degli operatori economici qualificati* rappresenta strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di cui al precedente articolo 6, comma 7, del presente Capo III e ad assicurare altresì, comprova dell'effettiva pubblicità dell'attività negoziale di AdB nell'ambito degli appalti disciplinati nel rispetto del citato Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**.

3. L'*Elenco degli operatori economici qualificati* ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici – per i quali risultino preliminarmente dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa i “requisiti generali”, nonché i “requisiti speciali” idonei al soddisfacimento delle annuali esigenze aziendali – al quale il Gestore aeroportuale si rivolge per gli appalti di cui al presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti** (appalti “a regimi propri” sotto soglia).

4. Responsabile della tenuta e della cura dell'*Elenco degli operatori economici qualificati*, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente Regolamento, è l'**Area Appalti e Acquisti**.

5. Le esigenze di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture sono descritte e classificate, all'interno dell'*Elenco degli operatori economici qualificati*, avendosi a riferimento alternativamente o congiuntamente:

- i codici adottati dal Vocabolario comune per gli appalti pubblici - CPV, in particolare per l'affidamento di servizi e forniture;
- le categorie e classifiche come disciplinate dal Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016 n. 248, per l'affidamento di lavori;
- le Tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016 per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria;
- altro.

6. Le esigenze di approvvigionamento di cui al precedente comma 5 discendono dai progetti “conclusivi” degli appalti di lavori, servizi e forniture pianificati dal Gestore aeroportuale, di regola, per l'anno di riferimento.

7. L'*Elenco degli operatori economici qualificati* ha carattere “aperto” e tutti i soggetti interessati possono richiederne l’iscrizione anche oltre il termine del 15 marzo di cui al comma 8 del successivo articolo 25 del presente Capo III; l'*Elenco*, pertanto, è periodicamente aggiornato (con cadenza, ove possibile, mensile), anche oltre il termine del 31 marzo di ogni anno.

8. Sul sito web di AdB viene creata (tramite apposito *link*) – entro il 31 gennaio di ogni anno (come indicato al comma 1 del successivo articolo 25 del presente Capo III) – apposita sezione dedicata alla formazione e gestione dell'*Elenco degli operatori economici qualificati*, dalla quale può essere scaricato l’elenco delle diverse esigenze di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture che il Gestore aeroportuale pianifica e stima ogni anno, lo schema di domanda di iscrizione ed altre notizie utili per agevolare l’inserimento nel citato *Elenco*.

9. L’elenco degli appalti di lavori, servizi e forniture che il Gestore aeroportuale prevede, in via di pianificazione, di affidare nel corso dell’anno viene redatto e aggiornato dall’**Area Appalti e Acquisti** esclusivamente sulla base delle indicazioni tempestivamente fornite dai **Responsabili del Procedimento**.

10. Sono ammessi alla presente procedura per l’iscrizione all'*Elenco degli operatori economici qualificati*:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative,
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio n. 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 (che dovranno necessariamente indicare i consorziati designati per l’eventuale partecipazione alla gara d’appalto di riferimento),
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (che dovranno indicare i consorziati designati per l’eventuale partecipazione alla gara d’appalto di riferimento),

nonché, in riferimento all’affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di lavori, nonché alla direzione lavori ed agli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di verifica della progettazione e di collaudo:

- i professionisti singoli,
- i professionisti associati,
- le società tra professionisti, in tutte le forme consentite dall’ordinamento (in particolare dal D.M. 17 giugno 2016) di cui alla lett. b) dell’art. 46 del Codice contratti,
- le società di ingegneria di cui alla lett. c) del citato art. 46 del Codice contratti,
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da

74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui alla lett. f) del citato art. 46 del Codice contratti

che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di qualificazione espressamente indicati nel rispetto dei criteri e principi formalizzati dal successivo articolo 26 del presente Capo III.

11. Secondo quanto espresso nel precedente comma, dunque, non è contemplata la qualificazione ad una o più esigenza di approvvigionamento rientranti nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* in qualità di *raggruppamenti temporanei di imprese* (R.T.I.), di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 oppure in qualità di *raggruppamenti temporanei di concorrenti* (R.T.C.) costituiti da liberi professionisti singoli od associati, da società di professionisti, da società di ingegneria oppure di altri operatori economici con idoneità plurisoggettiva; ciò per opportuna coerenza con i principi alla base della costituzione dell'*Elenco* medesimo, da formarsi con garanzia di iscrizione in esso di soggetti preconstituiti e prequalificati antecedentemente ad ogni eventuale invito a gare informali.

12. E' facoltà di AdB l'eventuale diniego di iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* delle imprese sottoposte alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, derogando al disposto dell'art. 186-bis, comma 3 della Legge Fallimentare.

13. Le domande di iscrizione all'*Elenco degli operatori economici qualificati* e le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato *Elenco degli operatori economici qualificati*, senza che ciò comporti alcun obbligo in capo al Gestore aeroportuale rispetto all'effettivo espletamento delle gare informali inerenti le esigenze di approvvigionamento pianificate né, parimenti, rispetto all'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

Articolo 25 - Procedura per la formazione dell'*Elenco degli operatori economici qualificati*

1. La formazione dell'*Elenco degli operatori economici qualificati* viene curata dall'**Area Appalti e Acquisti** sulla base di apposito **avviso annuale** pubblicizzato -

all'inizio di ogni esercizio, e comunque entro il **31 gennaio** di ogni anno - sul sito web di AdB, nonché tramite quotidiani a diffusione regionale e/o provinciale.

2. E' facoltà dell'**Area Appalti e Acquisti**, visti i valori complessivi di riferimento e le caratteristiche tecnico-qualitative delle acquisizioni da effettuare, procedere alla pubblicizzazione dell'*Elenco degli operatori economici qualificati* sugli ulteriori mezzi di seguito indicati in via meramente esemplificativa:

- pubblicazioni e/o siti specializzati,
- bollettini d'informazione,
- albi pretori,
- quotidiani a diffusione nazionale.

3. L'avviso di cui al precedente comma 1 deve riportare l'indicazione del sito web di AdB e dell'apposita sezione dedicata dove è possibile prelevare:

- l'elenco delle diverse esigenze di approvvigionamento (appalti di lavori, servizi e forniture) per le quali si avvia la costituzione annuale dell'*Elenco degli operatori economici qualificati*;
- lo schema di domanda di iscrizione;
- la documentazione che deve essere allegata alla domanda di iscrizione a dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione ("generali" e "speciali") richiesti sulla base dei criteri generali fissati dal successivo articolo 26 del presente Capo III;
- il testo del presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione e l'allegata documentazione da parte degli interessati e le modalità di trasmissione;
- il primo termine di presentazione della domanda per l'iscrizione (non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web aziendale);
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione (**Area Appalti e Acquisti**).

4. L'**Area Appalti e Acquisti** provvede a comunicare agli operatori economici che hanno presentato la regolare domanda di iscrizione e la relativa documentazione l'avvenuta iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati*. A coloro che non ottengono l'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* vengono comunicati i motivi ostativi all'iscrizione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 26, comma 5, del presente Capo III.

5. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, l'**Area Appalti e Acquisti** può avvalersi della collaborazione dei singoli **Responsabili del Procedimento** nonché, ove necessario, delle diverse funzioni aziendali.

6. Gli operatori economici che hanno presentato regolare domanda di iscrizione oltre i termini indicati, vengono comunque inseriti nell'*Elenco degli operatori economici*

qualificati in occasione dei successivi aggiornamenti dell'*Elenco* medesimo, debitamente comunicati, con cadenza, ove possibile, mensile.

7. L'efficacia dell'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* è decorrente dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione, laddove pienamente regolare.

8. L'*Elenco degli operatori economici qualificati* risulta formalmente operativo entro il **31 marzo** di ciascun anno, a seguito del pervenimento delle richieste di iscrizioni dei soggetti interessati entro il **15 marzo** di ciascun anno. La data di formale operatività dell'*Elenco degli operatori economici qualificati* verrà indicata, dall'**Area Appalti e Acquisti**, sul sito web del Gestore aeroportuale; qualora l'**Area Appalti e Acquisti** ritenga di non poter ultimare entro il termine suddetto l'attività di formazione dell'*Elenco*, ne darà apposita informazione sul sito web aziendale indicando, altresì, il nuovo termine.

9. Il termine di rilevanza di ciascun evento di approvvigionamento ed il relativo *Elenco di operatori economici qualificati* - normalmente annuale - coincide con la conclusione della relativa gara informale oppure con la revoca espressa della stessa; in ogni caso detto termine di rilevanza non supera i tre anni.

Articolo 26 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici qualificati

1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* devono essere in possesso dei requisiti, forniti mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di iscrizione; detti requisiti, dettagliatamente specificati, anno per anno, sono definiti da parte dell'**Area Appalti e Acquisti** e di ciascun **Responsabile del Procedimento**, ognuno per le proprie competenze tecnico-professionali e sulla base dei seguenti criteri generali:

a) per servizi e forniture:

a1) iscrizione alla Camera di Commercio (per attività attinenti all'esigenza di approvvigionamento per la quale si richiede l'iscrizione),

a2) possesso dei "requisiti generali" (o "requisiti morali"), tramite dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa,

a3) possesso dei "requisiti speciali" (o "requisiti tecnici") e precisamente:

a3.1) referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria dell'operatore economico,

a3.2) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa dell'avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione (pubblica o privata) di servizi o forniture analoghi -

corrispondenti all'esigenza di approvvigionamento per la quale si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre/cinque anni - di importo complessivo pari o superiore a quanto espressamente indicato dal Gestore aeroportuale e individuato in proporzione all'importo presunto dello specifico appalto inerente alla succitata esigenza di approvvigionamento,

a4) *eventuale* possesso di ulteriori "requisiti generali" che il Gestore aeroportuale reputasse, motivatamente, necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati*,

a5) *eventuale* ulteriore documentazione a comprova di "requisiti speciali" minimi reputati necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* quali, per esempio: estratti di bilanci; dichiarazioni concernenti il fatturato globale (minimo) e l'importo (minimo) del fatturato relativo ai servizi o alle forniture analoghi a quelle corrispondenti all'esigenza di approvvigionamento per la quale si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre/cinque esercizi finanziari; descrizione delle attrezzature tecniche (con richiamo alle dotazioni minime); indicazione del numero medio annuo (minimo) di dipendenti impiegati negli ultimi tre/cinque anni; specifiche esperienze in ambito aeroportuale o in ambienti operativi similari; certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*), sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o di un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, rating di legalità, attestazione del modello organizzativo "231", certificazione *social accountability 8000*, certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, certificazione OHSAS 18001, certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, certificazioni di prodotto nonché ulteriori specifiche certificazioni; comprovata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi; ulteriori requisiti stabiliti in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità delle attività proprie del Gestore aeroportuale,

a6) *eventuali* cataloghi o campioni dei prodotti per le forniture, qualora reputati necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione,

a7) *eventuali* peculiari requisiti di capacità richiesti sulla base delle norme e dei regolamenti imposti ad AdB da ENAC;

b) per lavori:

b1) iscrizione alla Camera di Commercio (per attività attinenti all'esigenza di approvvigionamento per la quale si richiede l'iscrizione),

b2) possesso dei "requisiti generali" (o "requisiti morali"), tramite dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa,

b3) possesso dei "requisiti speciali" (o "requisiti tecnici") - e, precisamente, certificazione SOA - tramite dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa,

b4) *eventuale* possesso di ulteriori "requisiti generali" che il Gestore aeroportuale reputasse, motivatamente, necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati*,

b5) *eventuale* ulteriore documentazione a comprova di "requisiti speciali" minimi reputati necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* quali, per esempio: estratti di bilanci; dichiarazioni concernenti il fatturato globale (minimo) e l'importo (minimo) del fatturato relativo ai lavori analoghi a quelle corrispondenti all'esigenza di approvvigionamento per la quale si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre/cinque esercizi finanziari; dichiarazione dell'avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione (pubblica o privata) di lavori analoghi - corrispondenti all'esigenza di approvvigionamento per la quale si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre/cinque anni - di importo complessivo pari o superiore a quanto espressamente indicato dal Gestore aeroportuale e individuato in proporzione all'importo presunto dello specifico appalto inerente alla succitata esigenza di approvvigionamento; descrizione delle attrezzature tecniche (con richiamo alle dotazioni minime); indicazione del numero medio annuo (minimo) di dipendenti impiegati negli ultimi tre/cinque anni; specifiche esperienze in ambito aeroportuale o in ambienti operativi similari; certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o di un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, rating di legalità, attestazione del modello organizzativo "231", certificazione *social accountability* 8000, certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché ulteriori specifiche certificazioni; comprovata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi; ulteriori requisiti stabiliti in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità delle attività proprie del Gestore aeroportuale,

b6) eventuali peculiari requisiti di capacità richiesti sulla base delle norme e dei regolamenti imposti ad AdB da ENAC;

c) per i servizi tecnico-professionali:

c1)iscrizione alla Camera di Commercio (per attività attinenti all'esigenza di approvvigionamento per la quale si richiede l'iscrizione) nel caso di società di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,

c2) possesso dei "requisiti generali" (o "requisiti morali"), tramite dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa,

c3) possesso dei "requisiti speciali" (o "requisiti tecnici") tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa e, precisamente, abilitazione all'esercizio dell'attività professionale e della relativa iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali nonché curriculum professionale con specifica indicazione dell'avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione (pubblica o privata) di incarichi - corrispondenti all'esigenza di approvvigionamento per la quale si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre/cinque/dieci anni - di importo complessivo pari o superiore a quanto espressamente indicato dal Gestore aeroportuale e individuato in proporzione all'importo presunto dello specifico appalto inerente alla succitata esigenza di approvvigionamento,

c4) eventuale possesso di ulteriori "requisiti generali" che il Gestore aeroportuale reputasse, motivatamente, necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati*,

c5) eventuale ulteriore documentazione a comprova di "requisiti speciali" minimi reputati necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* quali, per esempio: estratti di bilanci; dichiarazioni concernenti il fatturato globale (minimo) e l'importo (minimo) del fatturato relativo ad incarichi analoghi a quelle corrispondenti all'esigenza di approvvigionamento per la quale si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre/cinque/dieci esercizi finanziari; ulteriori requisiti stabiliti in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità delle attività proprie del Gestore aeroportuale,

c6) eventuali peculiari requisiti di capacità richiesti sulla base delle norme e dei regolamenti imposti ad AdB da ENAC.

2. Tutti i requisiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo vengono - come già indicato - autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa. Gli operatori economici stranieri interessati all'iscrizione all'*Elenco degli operatori economici qualificati*

dovranno produrre la documentazione richiesta in lingua italiana (anche attraverso traduzione giurata).

3. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei “requisiti generali”, l’**Area Appalti e Acquisti** può procedere a verifiche d’ufficio, a campione, mediante estrazione a sorte. E’ sempre fatta salva la facoltà per l’**Area Appalti e Acquisti** di procedere a verifiche d’ufficio, oltre al predetto campione, ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

4. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei “requisiti speciali”, il **Responsabile del Procedimento** può procedere a verifiche d’ufficio, a campione, mediante estrazione a sorte. E’ sempre fatta salva la facoltà per il **Responsabile del Procedimento** di procedere a verifiche d’ufficio, oltre al predetto campione, ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

5. In caso di accertata carenza dei requisiti di qualificazione (tanto di quelli “generali”, tanto di quelli “speciali”) - anche successiva all’attività di **soccorso istruttorio** di cui al precedente articolo 15, comma 3 del presente Capo III - l’**Area Appalti e Acquisti** rigetta la domanda di iscrizione; i richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla data della decisione. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva relativamente all’iscrizione nell’*Elenco degli operatori economici qualificati* per l’anno in corso. In caso, invece, di falsità accertata delle dichiarazioni, l’**Area Appalti e Acquisti** determina la durata dell’efficacia interdittiva per un periodo superiore ad un anno e segnala altresì il fatto, qualora lo ritenga opportuno, alla competente Procura della Repubblica.

6. L’operatore economico interessato può richiedere l’iscrizione nell’*Elenco degli operatori economici qualificati* con riferimento a una o più delle esigenze di approvvigionamento pianificate dal Gestore aeroportuale, allegando la documentazione necessaria a tal fine.

7. E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione nell’*Elenco degli operatori economici qualificati* sia in forma individuale che in forma (associata) di componente di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane o di componente di consorzi stabili (anche di società di professionisti e di società di ingegneria) per la medesima esigenza di approvvigionamento, ovvero partecipare, in qualità di consorziati designati all’esecuzione, in due o più dei consorzi suddetti che abbiano presentato domanda di iscrizione per la medesima esigenza di approvvigionamento, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

8. Nei limiti di efficacia del presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti**, il Gestore aeroportuale esclude la facoltà, per gli operatori economici che richiedono l’iscrizione nell’*Elenco degli operatori economici qualificati*, di avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale di altro soggetto nell’ambito del sistema di qualificazione (“avvalimento”).

9. Gli operatori economici già iscritti nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* sono tassativamente tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo, nonché ogni cambiamento che impatta nella propria qualificazione ottenuta in riferimento tanto ai “requisiti generali”, quanto ai “requisiti speciali”. L’inadempimento di tali obblighi comporta l’avvio della procedura di cancellazione nell’*Elenco*.

10. L’**Area Appalti e Acquisti** analizza le valutazioni effettuate da ciascun **Responsabile del Procedimento** relativamente agli operatori economici che hanno eseguito uno o più contratti di appalto di lavori, servizi o forniture.

11. Le valutazioni di cui al precedente comma 10 devono essere inviate – al termine di ciascun contratto e utilizzando apposite *schede standardizzate* – all’**Area Appalti e Acquisti** da parte di ciascun **Responsabile del Procedimento**.

12. Le valutazioni di ciascun **Responsabile del Procedimento** relativamente agli operatori economici che hanno eseguito uno o più contratti di appalto di lavori, servizi o forniture dovranno riferirsi, sostanzialmente, al rispetto dei tempi e dei costi previsti per l’esecuzione; verranno, pertanto, esaminati i comportamenti degli operatori economici esecutori che possano determinare un ritardo imputabile ai suddetti operatori economici esecutori o che possano determinare un aumento dell’importo contrattuale dovuto a modifiche che si rendano necessarie per compensare ribassi, offerti in fase di gara, non economicamente sostenibili o che possano determinare inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte degli operatori economici esecutori che portano all’erogazione di penali, all’escussione di cauzioni o fideiussioni o alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4 del Codice dei contratti; al contempo verranno esaminati l’eventuale consegna anticipata dell’oggetto dell’appalto oppure la consegna senza iscrizione di riserve.

13. Il **Direttore Affari Legali e Societari**, sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma 11 e della analisi di cui al comma 10, nonché sulla base dell’incidenza di contenziosi in sede di esecuzione dei singoli contratti d’appalto affidati da AdB, può stabilire – previa apposita motivazione scritta – di non confermare (per un periodo di tempo stabilito dal **Direttore Affari Legali e Societar** medesimo) l’appaltatore nell’ambito di possibili future richieste di inserimento nell’*Elenco degli operatori economici qualificati* per l’anno o per gli anni successivi.

14. Sono, comunque, causa di decadenza dell’iscrizione dall’*Elenco degli operatori economici qualificati* la perdita di uno dei requisiti “generali” o “speciali”, la mancata dimostrazione ovvero l’accertata carenza dei requisiti di qualificazione in occasione della verifica a campione di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo 26, la grave negligenza o malafede nell’esecuzione degli appalti affidati, l’adozione di una condotta oggettivamente tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con AdB (gravi ritardi, errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale, gravi inadempienze nell’esecuzione della prestazione, altro), la mancata sottoscrizione del

contratto da parte del operatore economico aggiudicatario, l'evidenza, sulla base di dati forniti da banche dati ufficiali e/o società specializzate in informazioni commerciali, di un grave peggioramento dell'affidabilità globale in rapporto alla media di settore degli indici economici, la cessazione di attività, nonché la richiesta di cancellazione presentata autonomamente dall'operatore interessato.

15. Della cancellazione dall'*Elenco* per intervenuta decadenza viene data notizia all'operatore economico interessato da parte dell'**Area Appalti e Acquisti**.

16. Il Gestore aeroportuale potrà fare uso del sistema del rating d'impresa istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 83, comma 10 del Codice dei contratti.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice della privacy, si informa che AdB gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'*Elenco degli operatori economici qualificati*.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

CAPO IV - “APPALTI NO CORE”

Articolo 28 – “Appalti no core”

Omissis ...

Articolo 29 - Ambito di applicazione degli “appalti no core”

Omissis ...

Articolo 30 - Responsabile di scelta dell'affidatario diretto o dei concorrenti

Omissis ...

Articolo 31 - Affidamento diretto

Omissis ...

Articolo 32 - Svolgimento della procedura concorrenziale in ambito e regime privatistico

Omissis ...

Articolo 33 - Qualificazione dei concorrenti

Omissis ...

Articolo 34 – Indagine di mercato

Omissis ...

Articolo 35 – Esame e valutazione delle offerte

Omissis ...

Articolo 36 – Aggiudicazione

Omissis ...

Articolo 37 – Stipula del contratto

Omissis ...

Articolo 38 – Marketing d'acquisto e vendor rating

Omissis ...

CAPO V - ATTIVITA' ESCLUSE

Articolo 39 - Attività escluse

Omissis ...